



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 9.2017

Seregno, 30 maggio 2017

COMUNICAZIONE TRIMESTRALE DELLE LIQUIDAZIONI IVA

Facendo seguito alla precedente nostra circolare n. 5/2017 Comunicazioni liquidazioni periodiche IVA, si forniscono le seguenti nuove comunicazioni operative.

Dal 2017 entra in vigore l'obbligo di presentazione della Comunicazione trimestrale delle Liquidazioni periodiche IVA in applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 21-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n 78. Nonostante sia prevista la stampa di un modello cartaceo, la comunicazione deve comunque essere presentata esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati.

La scadenza di questo primo adempimento è stata prorogata al **12 giugno 2017** rispetto all'originale e ordinaria scadenza fissata al 31-05-2017

L'obbligo di comunicazione non sussiste nel caso in cui **non sia stata registrata nel periodo di riferimento alcuna operazione rilevante** ai fini IVA. Al contrario, l'obbligo di compilazione del modello sussiste nell'ipotesi in cui occorra dare evidenza del riporto di un credito proveniente dal trimestre precedente.

Il sistema telematico accoglie eventuali **Comunicazioni inviate successivamente alla prima**, per correggere errori od omissioni, anche oltre il termine di scadenza ordinario. La Comunicazione successiva sostituisce quelle precedentemente trasmesse.

Sono esonerati dall'obbligo di invio della comunicazione dati IVA trimestrale:

- i contribuenti minimi e contribuenti forfettari;
- i soggetti con le sole operazioni esenti IVA Senza Reverse charge e senza rettifiche IVA ex art. 36 bis;
- i produttori agricoli esonerati;
- le associazioni in regime di L. 398/1991;
- i tabaccai e giornalai (senza altre operazioni assoggettate a IVA).

Il modello in esame va **presentato all'Agenzia delle Entrate** esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

La comunicazione va presentata entro le seguenti **scadenze**:

- Gennaio, Febbraio, Marzo o primo trimestre → 12.06.2017
- Aprile, Maggio, Giugno o secondo trimestre → 16.09.2017
- Luglio, Agosto, Settembre o terzo trimestre → 30.11.2017
- Ottobre, Novembre, Dicembre o quarto trimestre → 28.02.2018

SANZIONI

L'omessa/incompleta/infedele comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche prevede l'applicazione delle sanzioni da € 500 a € 2.000, ed è ridotta alla metà nel caso in cui la trasmissione avvenga entro i 15 giorni successivi alla scadenza ovvero se, nello stesso termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

DATI DA INSERIRE

FRONTESPIZIO

- L'anno d'imposta 2017
- Partita IVA del contribuente
- L'impegno alla trasmissione telematica

QUADRO VP

Nel modello vanno indicati i dati della liquidazione periodica (in centesimi di Euro).

VP1

- Mese: va indicato il mese (da 1 a 12) di riferimento della liquidazione periodica.
- Trimestre: va indicato il trimestre (da 1 a 5) di riferimento della liquidazione periodica.

Va evidenziato che i contribuenti trimestrali devono presentare la Comunicazione anche per il quarto trimestre indicando "5" nel campo "Trimestre".

VP2 – Totale operazioni attive

Va indicato il totale delle operazioni attive effettuate nel periodo di riferimento, al netto dell'IVA.

Vanno comprese le operazioni:

- ad esigibilità differita indipendentemente dal relativo incasso, nonché quelle per le quali è stata applicato il regime "IVA per cassa";
- non imponibili/esenti;
- non soggette ad IVA per mancanza del presupposto territoriale ex artt. da 7 a 7-septies, DPR n. 633/72 per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'art. 21, comma 6-bis, DPR n. 633/72;
- assoggettate a reverse charge, per le quali l'imposta è dovuta dall'acquirente/committente;
- assoggettate a split payment (per queste operazioni va indicato il solo imponibile).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Per le cessioni di beni usati con applicazione del regime del margine ex DL n. 41/95 nel campo in esame va ricompreso l'ammontare complessivo dei relativi corrispettivi.

Non va ricompreso l'ammontare degli acquisti di beni/servizi assoggettati a reverse charge, annotati nel registro delle fatture emesse.

Non vanno ricomprese le operazioni escluse ex art. 74 c. 1 DPR 633/72 (tabacchi ecc.).

VP3 – Totale operazioni passive

Va riportato il totale degli acquisti/importazioni, al netto dell'IVA, annotati nel periodo di riferimento, ancorché con IVA indetraibile, compresi:

- gli acquisti intra UE di beni/servizi (per queste operazioni va indicato anche l'IVA al VP4);
- gli acquisti rientranti nel regime del margine (analitico o globale);
- le autofatture relative ad operazioni con soggetti non residenti ex art. 17, comma 2;
- gli acquisti con IVA ad esigibilità differita;
- gli acquisti di rottami.

Si ritiene che nel rigo in esame vadano ricompresi anche gli acquisti effettuati da contribuenti minimi/forfetari.

Nel rigo in esame vanno ricompresi altresì:

- gli acquisti intra UE non imponibili ex art. 42, comma 1, DL n. 331/93 (compresi anche quelli senza IVA con utilizzo del plafond ex art. 2, comma 2, Legge n. 28/97);
- gli acquisti di cui all'art. 40, comma 2, DL n. 331/93 (triangolazione UE con intervento dell'operatore nazionale in qualità di acquirente – cedente).

VP4 – IVA esigibile

Va indicata l'IVA a debito relativa al periodo di riferimento compresa l'imposta relativa ad operazioni con IVA ad esigibilità differita annotate in precedenza divenuta esigibile nel periodo.

In tale campo va ricompresa anche l'IVA relativa a cessioni/prestazioni effettuate dai soggetti che adottano il regime "IVA per cassa" registrate in precedenza e incassate nel periodo di riferimento.

Merita evidenziare che per le operazioni per cui l'IVA è dovuta dall'acquirente/committente (ad esempio, acquisti intra UE di beni), ovvero da parte di soggetti operanti in particolari attività di cui agli artt. 74, comma 1, lett. e), DPR n. 633/72 (esercente attività di trasporto/gestione autoparcheggio) e 74-ter, comma 8, DPR n. 633/72 (agenzie di viaggio) per le provvigioni da loro corrisposte, la stessa va ricompresa nel rigo in esame quale IVA esigibile e quale IVA detratta a rigo VP5.

Va altresì evidenziato che i contribuenti che adottano criteri speciali di determinazione dell'imposta dovuta/detraibile (ad esempio, regime agricoltura, agriturismo), devono indicare nel rigo in esame e nel rigo VP5 (IVA detratta) la relativa imposta risultante dall'applicazione dello speciale regime.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

VP5 – IVA detratta

Va indicata l'IVA detratta per il periodo di riferimento, compresa quella relativa agli acquisti effettuati dal soggetto che adotta il regime "IVA per cassa", annotati in precedenza, per i quali si è verificato il diritto alla detrazione.

VP6 – IVA dovuta

La differenza tra i campi VP4 e VP5: (i) se positiva (IVA dovuta), va indicata a campo 1; (ii) se negativa (a credito), la stessa va riportata a campo 2.

VP7 – Debito periodo precedente

Va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente in quanto non superiore a € 25,82

VP8 – Credito periodo precedente

Va indicata l'IVA a credito risultante dalla precedente liquidazione dello stesso anno (non rilevano i crediti richiesti a rimborso/compensazione tramite il mod. IVA TR).

Il rigo in esame non va compilato dai soggetti che partecipano alla liquidazione IVA di gruppo per il periodo di riferimento.

VP 9 – Credito anno precedente

Va indicato il credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente da portare in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già detratta nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno.

Da tale precisazione discende il fatto che il contribuente può riportare "a piacere" l'ammontare del credito IVA annuale all'interno delle liquidazioni periodiche IVA.

Così, ad esempio, in presenza di un credito IVA 2016 pari a € 30.000 ed un saldo della liquidazione periodica di gennaio 2017 di € 18.000 il contribuente può riportare a rigo VP9 l'importo di € 18.000 al fine di azzerare il saldo della liquidazione periodica. Lo stesso potrebbe riportare l'intero importo di € 30.000 al fine di chiudere la liquidazione di gennaio a credito di € 12.000 che sarà riportato nella liquidazione di febbraio.

Merita evidenziare che nel caso in cui il contribuente "estrometta" dalla contabilità IVA (per la compensazione tramite il mod. F24) una parte/l'intero credito IVA annuale, indicato in precedenza a rigo VP9 e non ancora utilizzato, l'importo del credito IVA va preceduto dal segno meno.

Così, con riferimento al precedente esempio, nel caso in cui, dopo aver riportato l'intero credito IVA 2016 all'interno delle liquidazioni periodiche, il contribuente decida di utilizzare parte del credito 2016 ancora disponibile (12.000) in compensazione del versamento delle ritenute alla fonte pari a € 2.000 in scadenza il 16.3.2017, in sede di compilazione della liquidazione di febbraio sarà necessario indicare a rigo VP9 con il segno (-) l'ammontare "estromesso" (-2.000).



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

VP11 – Crediti di imposta

Vanno indicati i crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, con esclusione di quelli la cui compensazione avviene tramite il mod. F24.

VP12 – Interessi trimestrali

Vanno indicati gli interessi dell'1% dovuti dai contribuenti trimestrali "normali" per il primo, secondo e terzo trimestre. Il rigo in esame non va compilato relativamente al quarto trimestre.

VP 13 – Acconto dovuto

Va indicato l'acconto dovuto, anche se non effettivamente versato. Si rammenta che nel caso in cui l'acconto risulti inferiore a € 103,29 il versamento non va effettuato e pertanto il rigo in esame non va compilato.

VP14 – Iva da versare o a credito

Va indicato:

- al campo 1, l'IVA da versare, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza $(VP6, \text{ campo } 1 + VP7 + VP12) - (VP6, \text{ campo } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13)$;
- al campo 2, l'IVA a credito, o da trasferire alla società controllante in caso di liquidazione IVA di gruppo, pari alla seguente differenza $(VP6, \text{ campo } 2 + VP8 + VP9 + VP10 + VP11 + VP13) - (VP6, \text{ campo } 1 + VP7 + VP12)$

Il rigo in esame non va compilato dai contribuenti trimestrali "normali" relativamente al quarto trimestre.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Studio Commercialista Associato Contrino

Normativa di riferimento

- Decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, Art. 21-bis
- D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
- Provvedimento 27 marzo 2017, epigrafe



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

Si riportano di seguito alcune "FAQ" dell'Agenzia delle Entrate sulla modalità di compilazione del modello.

Il contribuente è obbligato a riportare nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente destinato all'utilizzo in compensazione/detrazione?

Il contribuente non è tenuto ad indicare nel rigo VP9 del mese di gennaio l'intero ammontare del credito IVA dell'anno precedente se non intende utilizzarlo nella relativa liquidazione periodica. Detto credito potrà, eventualmente, essere indicato, in tutto o in parte, nel rigo VP9 dei mesi successivi, allorquando il contribuente intenderà utilizzarlo nelle liquidazioni periodiche. Resta fermo che il credito dell'anno precedente utilizzato in compensazione mediante modello F24 non dovrà mai essere esposto nel rigo VP9.

Come deve essere compilato il rigo VP9 (Credito anno precedente) nel caso in cui si intenda "estromettere" dalla contabilità IVA (ad esempio, per il suo utilizzo in compensazione tramite modello F24) una quota o l'intero ammontare del credito IVA risultante dalla dichiarazione dell'anno precedente, non ancora utilizzato in detrazione, e già riportato nel rigo VP9 di un periodo precedente?

Per estromettere dalla contabilità IVA, in tutto o in parte, il credito dell'anno precedente occorre esporre l'importo da estromettere nel rigo VP9, preceduto dal segno "-". A maggior chiarimento, si ipotizzino i seguenti casi:

Caso n. 1

- Credito dell'anno precedente pari a 10.000 già indicato (per la "prima volta") nel rigo VP9 del modulo relativo al mese di marzo
- La liquidazione periodica del mese di marzo chiude con un risultato a credito pari a 8.000

Il contribuente intende estromettere l'intera quota residua del credito dell'anno precedente (8.000). In tal caso, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 8.000. Nei moduli relativi ai mesi successivi, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo.

Caso n. 2

Riprendendo i dati del caso n. 1, il contribuente intende estromettere una quota del credito dell'anno precedente, pari a 3.000. In tale ipotesi, nel rigo VP8 del modulo relativo al mese di aprile va indicato 8.000 (risultante dalla colonna 2 del rigo VP14 del modulo relativo al mese precedente) e nel rigo VP9 del medesimo modulo va indicato - 3.000. Nel modulo relativo al mese di maggio, nel rigo VP9, non va indicato alcun importo in quanto il credito residuo di 5.000 (al netto della quota estromessa) ha concorso alla liquidazione del mese di aprile e quindi andrà, semmai, valorizzato il rigo VP8 del modulo relativo al mese di maggio indicando l'eventuale credito risultante dalla liquidazione del mese di aprile.

L'imponibile delle fatture con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione o in quello di esigibilità dell'IVA?

L'imponibile relativo alle operazioni attive con IVA a esigibilità differita deve essere compreso nel rigo VP2 relativo al mese (o trimestre) di effettuazione dell'operazione, mentre la relativa imposta deve essere compresa nel rigo VP4 del mese (o trimestre) nel quale si verifica l'esigibilità dell'imposta.